

DECRETO RILANCIO

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali commesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

ARTICOLI DI INTERESSE DEL SETTORE CONTENUTI NEL TITOLO SALUTE E SICUREZZA

Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

Art. 2 - Riordino della rete ospedaliera in emergenza covid-19

Art. 3 - Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

Art. 4 - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza covid-19

Art. 5 - Incremento delle borse di studio degli specializzandi.

Art. 6 - Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da covid-19

Art. 7 - Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

Art. 8 – Proroga di validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

Art. 9- Proroga piani terapeutici

Art.10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

Art. 11 -Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

Art. 12 - Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

Art. 13 – Rilevazioni statistiche dell'Istat connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Art. 14 -Rifinanziamento fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

Art. 15 -Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza

Art. 17 -Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Art. 18 - Utilizzo delle donazioni

Art. 19 - Funzionamento e potenziamento della sanità militare

Art. 20 - Misure per la funzionalità delle forze armate – personale sanitario e delle sale operative

Art. 21 - Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

Art. 22 - Misure per la funzionalità delle forze armate - operazione "strade sicure"

Art. 23 - Ulteriori misure per la funzionalità del ministero dell'interno, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco

ARTICOLI DI INTERESSE DEL SETTORE NON COMPRESI NEL CAPITOLO SALUTE

- Art. 66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
- Art.72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti
- Art.73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Art.78 -Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Art.83 - Sorveglianza sanitaria
- Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
- Art.237- Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici
- Art. 251 - Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il ministero della salute e l'istituto superiore di sanità
- Art.263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro

DISAMINA DI ALCUNI ARTICOLI

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale):

Piani di assistenza territoriale (c. 1) Si prevede che le Regioni adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, per un monitoraggio costante e per un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, isolamento e trattamento. Dovranno essere incrementate le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio. I piani sono monitorati congiuntamente da Ministero della Salute e Ministero dell'Economia

Strutture territoriali covid (c. 2): Si prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità.

Potenziamento attività assistenza territoriale (c. 3). Le aziende sanitarie, tramite i distretti, dovranno implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture alberghiere, per il monitoraggio, l'assistenza dei pazienti, le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.

Centrali operative regionali e kit di monitoraggio (c.4). Messa a disposizione dei pazienti a domicilio di apparecchiature di pr il monitoraggio della saturimetria. Per il coordinamento sono attivate centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza anche attraverso strumenti informativi e di telemedicina.

Personale infermieristico (c. 5). Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a **8 unità infermieristiche ogni**

50.000 abitanti, ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. a decorrere dal 1 gennaio 2021 le Aziende possono procedere al reclutamento degli infermieri attraverso assunzioni a tempo indeterminato. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore

Unità speciali di continuità territoriale (c.6)...E' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro per garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali. Potranno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche **medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni**.

Potenziamento Unità speciali di continuità assistenziale (c.7)...Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di **assistente sociale**, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale per ciascuna Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.(15 maggio -31 dicembre)

Centrali operative regionali (c. 8). Le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali regionali, di coordinamento delle attività sanitarie del territorio.

Indennità personale infermieristico (c. 9-10) per l'anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico impegnato in attività Covid. autorizzata ulteriore spesa di 10 milioni di euro

Per finanziare l'insieme di questi interventi viene previsto un **incremento del Fondo sanitario nazionale 2020 di 1.256.633.983**.

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19)

L'articolo prevede che le regioni dovranno garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva, tramite apposito Piano di riorganizzazione. Verrà resa **strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di Terapia Intensiva** (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di **4.225 posti letto di area semi-intensiva**. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Sarà, inoltre, resa disponibile - per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione - una dotazione di **300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili**. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto.

Dovrà essere consolidata la **separazione dei percorsi** rendendola strutturale e assicurata la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

Le Regioni vengono poi autorizzate a **implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19**, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, potranno **assumere personale dipen-**

dente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. (Totale 83.160.000 ripartita regionale tabella C colonna 6)

Per l'insieme di questi interventi è previsto uno stanziamento di 1.467.491.667 per il 2020 che sono trasferiti al Commissario straordinario per il contrasto COVID-19 che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti delle regioni e province autonome. Il tutto per garantire la massima celerità negli interventi di potenziamento della rete ospedaliera.

Per terapie intensive, per i mezzi di trasporto, assunzione per operatività mezzi di trasporto, e per sostenere una serie di misure a sostegno della **spesa per il personale sanitario** (incremento fondo disagio) sono stanziati **430.975.000 euro** per il 2020.

L'attenzione in particolare va posta sul comma 6

L'articolo 2 del decreto Rilancio dispone al comma 6 una MODIFICA DEL CURA ITALIA in questi termini:

- ✓ **allarga la platea** dei destinatari degli incrementi a TUTTO il personale operante nei servizi dedicati alla gestione del COVID-19 prevedendo, altresì, che tali risorse non vengano considerate nell'ambito dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
- ✓ consente alle Regioni e alle province autonome di utilizzare le risorse già previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 **in modo più flessibile**, per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso destinandole più in generale, alla **“remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”**.
- ✓ prevede l'incremento anche dei fondi contrattuali incentivanti.
- ✓ Al fine poi di consentire a ciascuna azienda ed ente del SSN di poter garantire l'effettiva remunerazione di tutte le prestazioni necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria, ivi incluse le indennità previste dall'art. 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 (come l'indennità per i servizi di malattie infettive prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto pari a € 5,16 per ogni giornata di servizio prestato –), si prevede che le regioni e le province autonome possano incrementare, **con risorse proprie disponibili a legislazione vigente**, le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 1 del DL n. 18 del 2020 (ovvero i 250 milioni già previsti cui le Regioni vi accedono, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata alla legge 27/2020), fino al doppio degli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma.

NOTA TABELLA C: per gli incrementi sul personale è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro (colonna 2), ripartiti tra Regioni (colonna 1) sulla base di quota d'accesso anno 2020, così ripartiti:

- ✓ 1) 190.000.000 per REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO. La tabella C quarta colonna effettua la ripartizione tra le regioni

- ✓ 2) 240.975.000 spesa per personale nelle reti Covid, per assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico per operatività mezzi trasposto trasferimento pazienti non covid, e per assumere con incarichi autonomi e per specializzandi, per incrementi di attività in regime di terapia intensiva, così suddivisi: 51.975.000 (terapie intensive e assunzione mezzi trasporto – terza colonna tabella c)+ 189.000.000 (terapia intensiva e incarichi autonomi e per specializzandi, quinta colonna tabella C). Per queste finalità a decorrere dal 1° Gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro (83.160.000+263.900.000) TABELLA C (sesta e settima colonna)

Art. 3 (Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).

Gli incarichi di lavoro per **gli specializzandi dell'ultimo e penultimo anno** - previsti dal Decreto Cura Italia - avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergenza fino a 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza Covid-19)

Le regioni, comprese quelle in piano di rientro, potranno riconoscere alle strutture **la remunerazione di una specifica funzione assistenziale** per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid-19 e **un incremento tariffario** per le attività rese a pazienti Covid. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario verranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, previo parere della Stato Regioni.

Art. 5 (Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

Viene autorizzata una spesa di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 98,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per aumentare di **5000 unità il numero dei contratti di formazione specialistica**. La norma è proposta allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, sia al fine di superare la attuale carenza di medici specialisti nel servizio sanitario nazionale sia al fine di contrastare l'attuale imbuto formativo derivante dal disequilibrio tra il numero annuo di neolaureati in medicina e chirurgia ed il numero di contratti di formazione specialistica finanziati dallo Stato. La disposizione reca un incremento progressivo delle vigenti autorizzazioni di spesa pari a 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale incremento finanziario consentirà di aumentare per l'anno

2020 di 5000 unità il numero dei contratti di formazione medica specialistica dai medici, e le risorse previste per gli anni successivi consentiranno il perfezionamento del relativo corso di perfezionamento.

La disposizione comporta oneri che saranno coperti secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Le maggiori spese sono quantificate in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio (pari a 25.000 euro) per 5000 specializzandi e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 tenuto conto del maggior costo unitario della borsa di studio, pari a 26.000,00 euro, a partire dal terzo anno sino alla conclusione del ciclo di studi.

Art.10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

Il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid-19 viene esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Estende la sospensione delle attività per tutto il periodo dell'emergenza anche in favore dei Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN

Art. 14 -Rifinanziamento fondo emergenze nazionali

Per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (fondo regionale per la protezione civile) è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

La modifica punta a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l'emergenza Covid-19 acquisendo strutture per l'assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione.

Art. 18 (Utilizzo delle donazioni)

Si punta a consentire, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l'utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dall' articolo 99 del Cura Italia e intestati appunto al Dipartimento della protezione civile "dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus Covid-19", al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario.

Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori **170 unità**, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell'Aeronautica. Il tutto, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con

le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 5.403.282 per l'anno 2020 e euro 3.241.969 per l'anno 2021.

Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9 del decreto Cura Italia viene autorizzata la spesa di euro 88.818.000 per l'anno 2020.

Art. 20 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

ARTICOLI DI INTERESSE DEL SETTORE non COMPRESI NEL CAPITOLO SALUTE

Art. 66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

Apporta modifiche (allargando la platea dei destinatari a tutti i lavoratori e ai volontari sanitari e agli addetti ai servizi domestici e familiari) all'articolo 16 della Cura Italia che considera DPI di cui all'articolo 74, comma 1 del D.lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio il cui uso è disciplinato dall'articolo 5bis del Cura Italia, consentendo anche l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

L'articolo apporta modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.

In particolare viene esteso da 15 giorni del Cura Italia a 30 giorni il congedo speciale parentale fino al 30 settembre 2020 (per i figli non superiori ai 12 anni con retribuzione al 50%); il congedo senza retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa può essere richiesto fino a 16 anni di età del figlio (il Cura Italia lo consentiva nell'età compresa tra i 12 ed i 16).

Il bonus baby sitting per i dipendenti pubblici si eleva dai 600 euro del Ca Italia a 1200 euro e può essere sostituito dall'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

Il bonus baby sitting per lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari si eleva da 1000 a 2000 euro

Art. 73 (Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

L'articolo proroga la disposizione già contenuta nel Cura Italia (aumento di giorni di permesso retribuito ex lege 104 di 12 giornate nei mesi di marzo ed aprile) ai mesi di maggio e giugno. Si mantiene la "deroga" per il personale sanitario per il quale l'estensione è concessa compatibilmente con le esigenze organizzative.

Art.78 (Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

Il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 ovvero i lavoratori autonomi e dipendenti che a seguito dell'emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è elevato da 300 milioni a 800 milioni per l'anno 2020

Art. 83 (Sorveglianza sanitaria)

L'articolo nel rispetto dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sorveglianza sanitaria, nomina medico competente), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, dispone che i datori di lavoro pub-

blici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, è riconosciuta, per l'intero periodo di durata dell'inidoneità, un'indennità pari all'80% della retribuzione, erogata dall'INPS. Per tale fine è istituito un Fondo denominato "Fondo sorveglianza sanitaria COVID-19", la cui dotazione iniziale non viene specificata. Per tutte le finalità previste dall'articolo l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.

Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Si stabilisce l'eliminazione dell'Iva fino al 31 dicembre 2020 per tutta una serie di prodotti sanitari e in particolare: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Art.237- Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

Il **comma 1** consente al MUR di possa disporre, su richiesta dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative o semplificate per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il **comma 2** introduce modalità semplificate per l'accREDITAMENTO delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Il **comma 3** precisa che gli incarichi individuali a tempo determinato da conferire ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previsti dal DL 18 del 2020, hanno la durata di 6 mesi, e se ne disciplina l'eventuale proroga.

Art. 251 (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità)

Si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di **40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione** nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. Al termine del periodo di prova, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. Si dettano poi disposizioni per snellire le procedure concorsuali già bandite dal Ministero della salute. Si estende le modalità straordinarie di reclutamento con procedure digitali e decentrate anche al concorso pubblico per **7 ingegneri biomedici**, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, già programmato dall'Amministrazione in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Le procedure concorsuali potranno avvenire anche con modalità telematiche e decentrate. Si innova infine la procedura di reclutamento dei Direttori delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica, stabilendo che i relativi incarichi sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio.

Art.263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro

Consente alle pubbliche amministrazioni di prorogare **sino al 31 dicembre 2020** lo *smart working* (anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità personale del dipendente), prevedendo che le amministrazioni assicurino adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.

Si prevede, infine, che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali.